



## PROVINCIA DI PIACENZA

### SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICHE DEL LAVORO

#### CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (D. M. 142/98 E L. 68/99)

(N. REPERTORIO ANNUALE ..... DATA .....)

Tra la Provincia di Piacenza, Codice Fiscale n. 00233540335, con sede in via Garibaldi, 50 - Piacenza, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Dott. Maurizio Mantovani, nato a Ponte dell'Olio il 08/01/1948;

e

Il datore di lavoro.....  
Cod. Fiscale/Partita IVA n. .... Sede legale .....  
Indirizzo ..... Telefono ..... Fax ....., d'ora in poi  
denominato "soggetto ospitante" rappresentato da ..... nato  
a..... il....., in qualità di .....

#### PREMESSO

- che al fine di agevolare la transizione al lavoro e le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- che l'art. 11, comma 2, della Legge n. 68/99 prevede l'effettuazione di tirocini quale una delle modalità di realizzazione delle convenzioni aventi ad oggetto un programma mirato al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge;

Vista la convenzione ex art. 11 della Legge n. 68/99 stipulata tra la Provincia di Piacenza ed il datore di lavoro ..... in data..... n. di repertorio.....;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1** – Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n..... soggetti disabili in tirocinio di formazione e di orientamento finalizzato all'assunzione, in esecuzione alla sopracitata convenzione ex art. 11 Legge n. 68/99 ;

**Art. 2** – Il tirocinio formativo e di orientamento oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro;

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 22 gennaio 2001, le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99 sono computate nella quota di riserva.

Il soggetto ospitante si impegna a procedere all'assunzione del tirocinante al termine del periodo di tirocinio, fatto salvo il caso di esito negativo dell'inserimento, concordemente rilevato dalle parti. Qualora l'attività formativa e/o di orientamento abbia inizio e si svolga per almeno il 50% prima della data fissata in convenzione art. 11 Legge n. 68/99 per l'instaurazione del rapporto di lavoro, verrà consentito, su richiesta del soggetto ospitante, di differire l'assunzione sino al compimento del tirocinio stesso.

**Art. 3** – Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata anche attraverso visite dirette in azienda da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante. Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, allegato alla presente convenzione e contenete tutti gli elementi richiesti dal D. M.142/98. Il tutor didattico – organizzativo approfondirà, insieme al tutor aziendale ed al tirocinante, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, al fine di monitorare l'inserimento e l'acquisizione di competenze.

**Art. 4** – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 5** – Il soggetto ospitante, per la copertura delle spese sostenute dal tirocinante, si impegna a riconoscergli una borsa lavoro di €.....mensili.

Il soggetto ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di incidente durante lo svolgimento di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a comunicare al soggetto promotore gli esiti delle esperienze di tirocinio (cessazione e richiesta di contestuale assunzione, cessazione prima del termine previsto, .....).

**Art. 6** - Il soggetto ospitante, successivamente alla validazione del progetto formativo da parte del Comitato Tecnico Disabili, si impegna ad inviare, per via telematica, tramite il Servizio SARE, entro il giorno antecedente all'avvio del tirocinio, la comunicazione di attivazione del rapporto di tirocinio contenente anche le informazioni relative a convenzione, soggetto promotore e tutor aziendale di cui al D.M. 142/98 e a trasmettere successivamente, sempre per via telematica, tramite il Servizio SARE, la convenzione di tirocinio ed il progetto formativo.

Si impegna, inoltre, a comunicare, per via telematica, qualunque variazione dovesse intervenire.

Piacenza, .....

Per il soggetto promotore

Per il soggetto ospitante

.....

.....